

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2504 del 22/07/2016
Oggetto	LO STRADELLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO ZOOTECNICO E IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI SCANDIANO (RE) LOCALITÀ PRATISSOLO (PRATICA N. 4866-6968 - COD. PROC. REPPA5302)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2557 del 22/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

22458/2016

**OGGETTO: LO STRADELLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO ZOOTECNICO E IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI SCANDIANO (RE) LOCALITA' PRATISSOLO (PRATICA N. 4866-6968 - COD. PROC. REPPA5302)**

### **LA DIRIGENTE**

#### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65,

DGR 29 ottobre 2015;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";

**PREMESSO che:** con Determinazione n. 4029 in data 22/03/2006 della Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini Enza, Panaro e Secchia è stato formalmente attestato l'avvenuto riconoscimento di concessione preferenziale, ex art. 50 della Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7, alla ditta COOP. SOC. LO STRADELLO per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 2 pozzi ubicati su terreno, di proprietà della stessa ditta richiedente, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Scandiano (RE) al foglio 32 mappale 74 e 55, per una portata massima di l/s 5,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 290,00 da destinare agli usi irriguo e zootecnico, con scadenza 31/12/2005.

**PRESO ATTO:**

- dell'istanza in data 21/01/2008 presentata dalla ditta Stradello Cooperativa Sociale tendente ad ottenere il rinnovo della succitata concessione.

**DATO ATTO:**

- che, dall'esame della succitata istanza e della documentazione allegata alla stessa, si evince che il fabbisogno idrico richiesto è maggiore di quello riconosciuto con la concessione originaria;
- che pertanto la domanda di rinnovo comporta variante alla concessione originaria e che la stessa è stata presentata oltre i termini di scadenza stabiliti dalla vigente normativa;
- che la domanda è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001.
- che, dall'esame della documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, si evince che dal 2008 il pozzo n. 4866 non è attivo e di conseguenza non più utilizzato;
- che, ai sensi dell'art. 35 del citato Regolamento Regionale 20 novembre 2001 N. 41, "(omissis)... la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del Servizio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario", pertanto è necessario disporre il tombamento di tale pozzo con le modalità prescritte dalla Struttura, da effettuarsi a cura e spese del concessionario.

**ACCERTATO:**

- che il pozzo 6968 non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che lo stesso non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.

**ACCERTATA inoltre** la compatibilità con i Piani di Gestione Distrettuali ai sensi della DGR 1781/2015 e della DGR 2067/2015.

**ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001:**

- Autorità di Bacino del Fiume Po, che ha espresso in data 29/07/2013 parere favorevole, fatta salva la verifica di congruità del volume annuo richiesto con il reale fabbisogno dell'attività del richiedente e della fattibilità di azioni di risparmio della risorsa idrica;
- Provincia di Reggio Emilia, che ha espresso in data 02/09/2013 parere favorevole evidenziando tuttavia che per tale tipologia di derivazione da pozzi ubicati in particolari zone, ai sensi dell'art. 85 comma 5 - lett. e2) delle NA del PTCP vigente, sussiste "l'obbligo di

comunicazione del prelievo annuale d'acqua all'Autorità competente per il rilascio della concessione ed alla Provincia stessa";

- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in data 03/11/2014, con cui comunica che nell'area interessata dalla concessione richiesta non sono presenti canali e/o strutture irrigue in gestione al Consorzio e pertanto lo stesso **non può erogare acqua per gli usi richiesti** alle proprietà della ditta richiedente.

#### **CONSIDERATO:**

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, a decorrere dal 2009 le destinazioni d'uso della richiesta concessione - igienico ed assimilati e irrigazione agricola - non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;
- che, pertanto la destinazione d'uso individuata (igienico ed assimilati) rientra nella tipologia di cui alla lett. f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015;
- che, in ragione della portata d'esercizio della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare**, a garanzia degli obblighi e condizioni **delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00;**
- che in occasione della precedente concessione il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è stato costituito per l'importo di **€ 143,60;**
- che occorre procedere alla riscossione degli indennizzi risarcitori per il periodo di utilizzo abusivo, dal 2006 al 2015;
- che pertanto, per il ritiro del presente provvedimento, la ditta concessionaria è tenuta al versamento dell'importo ad integrazione della somma già versata quale cauzione, dell'importo del canone per l'annualità **2016** nonché degli oneri di cui al punto precedente, come specificato nel disciplinare;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

#### **VERIFICATO:**

- che sul B.U.R.E.R. n. 197 in data 17/07/2013 è stata effettuata la pubblicazione dell'avviso di domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che, ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001, possa essere rilasciata la concessione dal pozzo 6968 e che debba essere disposta la chiusura del pozzo 4866, a cura e spese della ditta concessionaria, ai sensi del citato art. 35 del R.R. 41/2001;

### **D E T E R M I N A**

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta **Lo stradello Società Cooperativa Sociale** C.F./P.IVA 01163380353 con sede in Scandiano (RE) la concessione a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in Comune di Scandiano (RE) località Pratissolo da destinarsi ad uso zootecnico e irrigazione agricola;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo non superiore a m<sup>3</sup> 6.534,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2020**

- d) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€161,00** per l'anno 2016;
- e) **di stabilire che la ditta concessionaria**, qualora non avesse già provveduto, **è tenuta al versamento** degli importi indicati di seguito, da effettuarsi prima del ritiro del presente provvedimento, secondo le modalità che saranno indicate con successiva comunicazione:
1. **€161,00 quale canone per l'annualità corrente;**
  2. **€106,40 quale integrazione del deposito cauzionale;**
  3. **€1.531,40 quale indennizzo risarcitorio** relativamente al periodo di **utilizzo abusivo**;
- f) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- g) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- h) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- i) di disporre il tombamento del pozzo 4866 sito in Comune di Scandiano (RE) località Pratissolo su terreno contraddistinto dal mappale n. 341 ex 74 del foglio n. 32 del NCT di detto Comune, cui dovrà provvedere a propria cura e spese la ditta Lo stradello Società Cooperativa Sociale proprietaria dell'area interessata, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento nel rispetto delle modalità e prescrizioni di seguito riportate:
- rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo;
  - rimozione di manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo;
  - se la disposizione dei tratti filtranti non è nota si dovrà procedere ad una video ispezione dall'interno della tubazione;
  - una volta noto il posizionamento e la lunghezza del filtro più profondo si procederà all'immissione all'interno della tubazione di boiaccia cementizia, partendo dal fondo per mezzo di un tubo di iniezione;
  - all'interno del pozzo occorrerà creare una pressione (battente idraulico) sufficiente a spingere la boiaccia oltre il tratto filtrante;
  - la densità e viscosità della boiaccia dovrà permetterne il transito attraverso i tratti filtranti sino all'interno degli interstizi dell'adiacente drenio;
  - la lunghezza del tratto di tubazione così cementato dovrà eccedere di almeno un metro (sopra e sotto) la lunghezza del corrispondente tratto filtrante;
  - successivamente, si procederà a cementare in modo analogo, dal basso verso l'alto, i tratti filtranti superiori. I tratti di tubazione "cieca", tra un filtro e l'altro, potranno essere riempiti con materiale inerte di media pezzatura. Se i vari tratti filtranti si trovano vicini l'uno all'altro, si potranno considerare come unico tratto;
  - in alternativa - qualora non sia possibile individuare la posizione dei filtri o si intenda evitare l'esecuzione della video ispezione - si dovrà procedere alla completa cementazione di tutto il pozzo, secondo analoghe modalità e facendo sì che una adeguata quantità di boiaccia passi all'esterno dei filtri;
  - in ogni caso, il riempimento della tubazione del pozzo (con boiaccia o inerti) avverrà in questa fase sino alla profondità di -4 metri dal piano campagna;
  - al termine delle operazioni, una volta che il cemento abbia fatto presa, la parte superficiale del pozzo, tra - 2 e -4 metri dal piano campagna dovrà essere riempita con malta cementizia o miscela bentonitica;
  - i due metri più superficiali di tubazione andranno rimossi con realizzazione, previa pulizia, di un "tappo" superficiale in cemento di spessore non inferiore a mezzo metro e larghezza superiore al diametro del pozzo;
  - per i restanti 1,5 metri sino alla superficie, nella zona circostante il pozzo, si dovrà realizzare una copertura conforme alla destinazione d'uso del terreno e provvedere ad un'adeguata regimazione delle acque superficiali;
  - soprattutto per quanto riguarda il confezionamento di malte e boiaccia utili alla cementazione del pozzo, si raccomanda di non utilizzare materiali o additivi che possano risultare inquinanti nell'immediato o che possano causare cessione di sostanze nocive nel tempo;

- **almeno una settimana prima dell'effettuazione dei lavori di cui sopra** dovrà essere inoltrata **comunicazione scritta** all'Unità Gestione Demanio Idrico della S.A.C. per consentire l'eventuale presenza di un tecnico della Struttura durante l'esecuzione degli stessi, **contestualmente, dovrà essere comunicato per via breve** (fax o e-mail) a questa Unità **come si intende eseguire la cementazione** in funzione della disposizione dei filtri, della profondità, del diametro del pozzo;
- inoltre dovranno essere comunicate le caratteristiche del fango di cementazione, ovvero rapporto acqua/cemento, quantità e denominazione dei prodotti utilizzati (cemento, eventuale bentonite e additivi);
- **entro 30 giorni dalla data di completamento dei lavori**, si dovrà presentare una relazione finale, sull'esito del tombamento, a firma di un tecnico abilitato.

j) di dare atto, infine:

- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
- che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
- che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m..

*LA DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA  
Dott.ssa Valentina Beltrame*

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

***DISCIPLINARE***

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **zootecnico e irrigazione agricola** in territorio del Comune di **Scandiano (RE)** località **Pratissolo** richiesta dalla ditta **Lo stradello Società Cooperativa Sociale**.

**Articolo 1**

**Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso**

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante un pozzo avente una profondità di mt. 90,00 circa con tubazioni in ferro del diametro interno di mm. 105,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,2 avente una portata di esercizio di l/s 1,00;
- le opere di prelievo sono site in località Pratissolo del Comune di Scandiano (RE) su terreno di proprietà della ditta richiedente censito al foglio n. 32 mappale n. 346 (ex 268 già 55), coordinate UTM\*32: X = 632.348 Y = 939.760;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche inerenti l'attività zootecnica di allevamento cavalli, ivi compreso l'abbeveraggio degli stessi, e per l'irrigazione del terreno aziendale attivato a vigneto per un estensione di circa Ha 1.00.10 e a prato stabile per circa Ha 7.32.00 con un consumo annuo di mc 6.534,00.

**Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.**

**Articolo 2**

**Modalità di prelievo dell'acqua**

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno **per l'attività zootecnica** e nel periodo da maggio a settembre **per l'irrigazione agricola**, secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva di prelievo **l/s 1,00**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m<sup>3</sup> 6.534**.

L'irrigazione dei terreni viene esercitata utilizzando un impianto irriguo del tipo a pioggia (sistema ad aspersione).

**Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.**

**Articolo 3**

**Durata della concessione**

**3.1** La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2020**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

**3.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati

- all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **Articolo 4** **Rinnovo della concessione**

**4.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

**4.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art.7.6** del presente disciplinare.

#### **Articolo 5** **Canone della concessione**

**5.1** La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

**5.2** La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

**5.3** Gli indennizzi risarcitori, qualora non ancora versati, per l'utilizzo della derivazione dall'anno 2006 fino all'anno 2015 senza il prescritto titolo di concessione ammontano a complessivi **€1.531,40**, come di seguito dettagliato:

- annualità 2006 = € 148,20; - annualità 2007 = € 150,30; - annualità 2008 = € 152,90;
- annualità 2009 = € 148,00; - annualità 2010 = € 150,00; - annualità 2011 = € 152,00;
- annualità 2012 = € 154,00; - annualità 2013 = € 156,00; - annualità 2014 = € 159,00;
- annualità 2015 = € 161,00

Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2016** ammonta a **€ 161,00**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del ritiro del presente atto;

**5.4** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

**5.5** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**5.5** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

**5.6** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **Articolo 6** **Deposito Cauzionale**

**6.1** L'importo, quale integrazione della cauzione definitiva originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 106,40**, da versare prima del ritiro del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad **€ 250,00** corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

**6.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**6.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## Articolo 7

### Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

**7.1** **Dispositivo di misurazione** – il concessionario, qualora non avesse già provveduto, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia alla Struttura concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia.

**7.2** **Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

**7.3** **Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla Struttura concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso della Struttura, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata alla Struttura concedente.

**7.4** **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

**Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.**

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**7.5** **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato alla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

**7.6** **Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

La Struttura può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

**7.7 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

**7.8 Revoca** - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

## **Articolo 8** **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
  - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
  - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
  - mancato pagamento di due annualità del canone;
  - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

## **Articolo 9** **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

---

Firmato per accettazione il concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**